

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

Il ciclo della performance

Approvato con D.G.C. n. 115 del 21/12/2012

TITOLO I

Programmazione, controllo, valutazione e rendicontazione

Art. 1

Articolazione del ciclo della performance

1. Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi:

- a) **Programmazione**: prevede la definizione e l'assegnazione degli obiettivi che s'intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, nonché il collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse.
- b) **Controllo e miglioramento**: consiste nel monitoraggio in corso di esercizio e nell'attivazione di eventuali interventi correttivi.
- c) **Valutazione della performance ed utilizzo dei sistemi premianti**: si attua attraverso la misurazione e la valutazione della performance, organizzativa e individuale, nonché attraverso l'utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito.
- d) **Rendicontazione**: consiste nel dare conto dei risultati raggiunti agli organi di indirizzo politico amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

Art. 2

Programmazione

1. Nell'ambito del ciclo di gestione della performance, la fase di programmazione si sviluppa – di norma - attraverso:
 - a) **Le Linee programmatiche** di cui all'articolo 46 comma 3 del TUEL, le quali specificano i contenuti del programma di mandato in un documento di dettaglio che descrive le politiche dell'Amministrazione. Sono approvate dal Consiglio comunale su proposta della Giunta, e pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente.
 - b) **Il Piano Generale di Sviluppo** di cui all'articolo 165 comma 7 del TUEL e dell'articolo 13 comma 3 del d. lgs 170/2006, che contiene la declinazione delle linee programmatiche in assi strategici di intervento a loro volta dettagliati in programmi, obiettivi e budget su scala quinquennale. E' predisposto dal segretario comunale, se espressamente incaricato dal sindaco, oppure dall'OIV, con apposito atto di incarico. E' approvato dal consiglio comunale su proposta della Giunta.
 - c) **Il Piano triennale della Performance** di cui all'articolo 10 del d. lgs 150/2009, che è il documento programmatico in cui vengono evidenziati gli obiettivi strategici ed operativi. Definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e valutazione delle performance.
 - d) **Il Bilancio di previsione e i relativi allegati**, tra cui la *Relazione previsionale e programmatica di cui all'articolo 170 del TUEL*: sono approvati dal Consiglio comunale, sulla base dello schema proposto dalla Giunta, in base alla vigente normativa.

- e) **Il Piano Esecutivo di Gestione** (PEG): di cui all'articolo 169 del TUEL, che assicura il necessario collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse, specifica in particolare le risorse economiche assegnate ai diversi responsabili di posizione organizzativa. E' approvato dalla Giunta, successivamente all'avvenuta approvazione del bilancio annuale di previsione e dei relativi allegati da parte del Consiglio Comunale.
- f) **Il Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO)**: è predisposto dal Segretario comunale, con il supporto dell'OIV se incaricato con apposito provvedimento. Declina in obiettivi operativi annuali gli obiettivi del piano triennale della performance e dell'eventuale piano esecutivo di gestione.

Art. 3 **Controllo della performance**

1. Nell'ambito del ciclo di gestione della performance, la fase di controllo e di miglioramento si avvale, di norma, dei seguenti strumenti:
 - a) **Monitoraggi periodici**: il servizio di controllo interno, secondo le modalità stabilite dal regolamento sui controlli interni predisposto ai sensi degli articolo 147 e seguenti del d. lgs 267/2000 (*come da ultimo modificato dal DL 174 del 10 ottobre 2012*) effettua monitoraggi periodici sullo stato di attuazione del Piano della performance, i cui risultati sono validati dall'OIV, approvati dalla Giunta e pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente.
 - b) **Variazioni del Piano triennale della performance**: in corso di anno, contestualmente alla approvazione dei risultati dei monitoraggi di cui al punto precedente, la Giunta comunale attiva, se necessario, le necessarie azioni correttive della programmazione. Le variazioni al Piano triennale della performance sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente.
 - c) **Variazioni di bilancio e dei relativi allegati**: in corso d'anno, il Consiglio comunale o la Giunta in caso di urgenza, apportano al bilancio di previsione le necessarie modifiche.
 - d) **Riequilibrio di bilancio**: ogni anno, in base alle vigenti disposizioni di legge, il Consiglio comunale, nell'effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio.
 - e) **Variazioni del Piano esecutivo di gestione**: in corso di anno, la Giunta, successivamente alle variazioni apportate al bilancio, adegua alle stesse il PEG.
 - f) **Aggiornamento del Piano triennale della performance**: ogni anno, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, la Giunta provvede, se necessario, ad aggiornare il Piano triennale precedentemente approvato. Il Piano aggiornato è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.
 - g) **Aggiornamento del Piano dettagliato degli obiettivi**: nel corso dell'anno la Giunta Comunale, su proposta del segretario comunale, provvede, se del caso, a modificare o integrare il piano dettagliato degli obiettivi. L'integrazione può avvenire anche con specifiche delibere di indirizzo.

Art. 4 **Valutazione**

1. L'Amministrazione adotta un sistema di valutazione della performance organizzativa e individuale, volto a valutare il rendimento dell'amministrazione nel suo complesso e nell'ambito delle articolazioni previste, nonché a misurarne le prestazioni lavorative e le competenze organizzative espresse dal personale. Alla misurazione delle performance è collegato l'utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito.
2. Gli strumenti di valutazione della performance e l'utilizzo dei sistemi premianti sono disciplinati con apposito Regolamento, nel rispetto del sistema delle relazioni sindacali.

Art. 5 Rendicontazione

1. Nell'ambito del ciclo di gestione della performance, la fase di rendicontazione si avvale, di norma, dei seguenti strumenti:
 - a) **Rendiconto di bilancio**: ai sensi dell'articolo 227 del TUEL consiste nella dimostrazione dei risultati di gestione e comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio. E' accompagnato dalla relazione della Giunta ai sensi dell'articolo 157 comma 6 del TUEL. Il rendiconto è approvato dal Consiglio comunale entro i termini stabiliti dalla legge.
 - b) **Rapporto sulla performance**: fornisce la rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi. Il Rapporto è predisposto dal Segretario comunale, in collaborazione con il Comitato delle Posizioni Organizzative, in occasione dell'approvazione del Rendiconto di gestione, è validato dall'OIV, approvato dalla Giunta e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.
 - c) **Bilancio sociale**: che è l'esito di un processo con cui l'amministrazione rende conto delle scelte, delle attività, dei risultati e dell'impiego di risorse in un dato periodo, in modo da consentire ai cittadini e ai diversi interlocutori di conoscere e formulare un proprio giudizio su come l'amministrazione interpreta e realizza la sua missione istituzionale e il suo mandato" (*Ministero dell'Interno, 2007*)

TITOLO II L'Organismo Indipendente di Valutazione e il Piano della trasparenza

Art. 6 Funzioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione

Nell'ambito del ciclo di gestione della performance l'Organismo indipendente di valutazione (OIV) svolge le seguenti funzioni:

- a) Monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza, la congruità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato degli stessi.
- b) Monitora, se predisposto, lo stato di attuazione del Piano della performance, sulla base dei rapporti forniti dal servizio addetto al controllo della gestione.

- c) Collabora - se appositamente incaricato - alla predisposizione del Piano triennale della performance.
- d) Valida, se predisposto, il Rapporto sulla performance e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione.
- e) Garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione.
- f) Propone alla Giunta la metodologia di pesatura degli incarichi di posizione organizzativa.
- g) Propone al Sindaco e/o al Segretario comunale la valutazione delle prestazioni delle posizioni organizzative, connesse al raggiungimento degli obiettivi.
- h) Promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità previsti dalle vigenti normative.
- i) Propone alla Giunta la pesatura degli incarichi di posizione organizzativa.
- j) Verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.
- k) Promuove la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo.
- l) Valida il Piano triennale della trasparenza se predisposto.
- m) Svolge ogni altra funzione eventualmente attribuita allo stesso con apposito atto dagli organi di indirizzo politico.

Art. 7

Nomina e composizione dell'Organismo Indipendente di Valutazione

- 1) L'Organismo Indipendente di Valutazione è costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da 3 (tre) componenti esperti in tecniche di misurazione e valutazione delle performance organizzative ed individuali nell'ambito delle amministrazioni pubbliche. L'OIV è nominato con decreto sindacale che determina, altresì, il relativo compenso per i componenti.
- 2) I componenti dell'OIV non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali svolti sul territorio dell'Ente negli ultimi tre anni ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
- 3) Ciascun componente deve essere in possesso del diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale conseguita nel previgente ordinamento degli studi. E' altresì necessario il possesso di un'esperienza di almeno cinque anni, in posizioni di responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione e del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati, oppure il possesso di un'esperienza giuridico-organizzativa, di almeno cinque anni, maturata anche in posizione istituzionale di autonomia e indipendenza.
- 4) La durata dell'incarico dei componenti è di 3 (anni) decorrenti dal decreto sindacale di nomina ed è rinnovabile.
- 5) In ossequio ai principi di trasparenza, sul sito istituzionale del Comune, verranno pubblicate le informazioni concernenti i contenuti dell'incarico, nonché i curricula dei componenti.

Art. 8
Prerogative dell'Organismo Indipendente di Valutazione

- 1) Nell'esercizio delle proprie funzioni l'Organismo Indipendente di Valutazione, può richiedere agli uffici comunali, nel rispetto della massima economia delle procedure, analisi, documentazione e informazioni necessari allo svolgimento della propria attività, ivi compresi studi e documenti relativi allo stato di avanzamento di progetti tecnologici e organizzativi.
- 2) L'Organismo indipendente di valutazione, per lo svolgimento delle proprie funzioni, si avvale di una struttura tecnica di supporto che cura, altresì, la verbalizzazione delle riunioni.

TITOLO III°
Il sistema dei controlli interni

Art. 9
Articolazione del sistema dei controlli interni

- 1) Il sistema dei controlli interni è disciplinato da apposito regolamento ed è così articolato:
 - a) controllo di regolarità amministrativa e contabile;
 - b) controllo di gestione
 - c) controllo strategico;
 - d) controllo sulle società partecipate;
 - e) controllo sugli equilibri finanziari.
- 2) Gli strumenti e le modalità di controllo interno sono definiti con regolamento adottato dal Consiglio Comunale, e reso operativo entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012 ed eventuali s.m.i.. Il regolamento è comunicato al Prefetto ed alla sezione regionale della Corte dei Conti.

Art. 10
Piano triennale della trasparenza

- 1) L'Amministrazione comunale assicura, attraverso un apposito Piano triennale della trasparenza, approvato dalla Giunta, una accessibilità totale, anche mediante lo strumento della pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Analoga trasparenza è garantita, in ogni fase del ciclo di gestione della performance.

TITOLO III
Entrata in vigore , disposizioni finali e transitorie

Art. 11
Entrata in vigore

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore a intervenuta esecutività della relativa delibera di approvazione ed è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente allo scopo di favorire il controllo sul rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità.

Art. 12
Disposizioni finali e transitorie

- 1) La disciplina transitoria per l'applicazione del presente regolamento sarà inserita nella delibera di approvazione del presente regolamento.